



Commissione Tributaria Provinciale di Catania

DECRETO

RINVII A NUOVO RUOLO IN PERIODO DI EMERGENZA

Il Presidente della Commissione

Visto l'art.221 della legge n.77 del 17 luglio 2020 che, tenuto conto della permanenza del rischio epidemiologico da Covid 19, proroga sino al 31 ottobre 2020 parte delle misure restrittive per l'accesso al pubblico nelle aule di giustizia e per la celebrazione delle udienze;

Letto il proprio Decreto n. 30 del 31/10/2020 che disciplina le udienze pubbliche o comunque partecipate dalle parti in periodo di emergenza da Covid 19, in esecuzione dell'art.27 del DL 137/2020, nella parte in cui dispone che "non saranno accolte richieste di discussione orale nelle forme ordinarie, né saranno disposti rinvii per tale motivo";

ritenuto che successivamente è intervenuto il Decreto del Direttore Generale delle Finanze, Prot. RR46 dell'11/11/2020 che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche attraverso collegamenti da remoto e autorizza il Presidente della Commissione a fornire indicazioni ai collegi giudicanti per eventuali rinvii finalizzati alla discussione a distanza;

rilevato che gli attuali dati epidemiologici non consentono di intravedere una vicina e prossima fine dell'emergenza, per cui un rinvio della conclusione del processo a tale fase si tradurrebbe in un ritardo ingiustificato e sine die della sua ragionevole durata;

ritenuto, tuttavia, che la recente possibilità di procedere alla discussione orale con il sistema alternativo del collegamento da remoto, che sarà prevedibilmente operativo alla CTP di Catania dal 01.02.2021, consente di non pregiudicare la ragionevole durata del processo, ove taluna delle parti chieda un rinvio per avvalersi di tale sistema;

sentita l'avvocatura associata che ha postulato una tale alternativa;

DISPONE

Integrarsi il dispositivo del proprio decreto n. 30 del 31/10/2020, in premessa indicato, con il seguente capo 5 bis:

“Il collegio giudicante potrà positivamente valutare istanze di rinvio della trattazione del ricorso, formulate in seno alla memoria conclusionale di una delle parti di cui all’art.27 del DL 137/2020, ove motivate dalla complessità delle questioni di fatto o di diritto del ricorso. In tal caso, la causa verrà rinviata a nuovo ruolo e successivamente posta in udienza con priorità, non appena sarà disponibile per le pubbliche udienze il sistema dell’udienza a distanza”.

Si comunichi a tutti i componenti della Commissione, agli Ordini professionali di assistenza tributaria, alle Agenzie fiscali e ai Concessionari della Riscossione. Una copia verrà trasmessa al Presidente della CTR Sicilia e al CPGT.

Catania/Enna 24 novembre 2020

Il Presidente della Commissione

Dott. Silvio Raffiotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993